

Allegato sub A) alla deliberazione di C.C.
n° 51 del 06.12.2006.

Il Segretario Comunale
Sardone dott. Luigi

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTI SOCIALI

ART. 1 - FINALITA' DEL SERVIZIO

Il Servizio rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale organizzati dal Comune Longare per promuovere il benessere dei propri cittadini, al fine di consentire alle persone disabili o in situazioni di particolare necessità che non risultano in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici, di raggiungere strutture a carattere assistenziale/educativo/formativo ovvero centri di cura e riabilitazione.

Tale Servizio si ispira ai principi della Legge n. 104 del 05/02/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili.

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE

Il servizio è organizzato attraverso l'utilizzo di mezzi individuati da apposita delibera di Giunta Comunale.

Il trasporto può avere carattere continuativo oppure svolgersi in periodi brevi e definitivi nell'arco dell'anno.

Il Servizio consiste nel trasporto di utenza, residente nel Comune Longare, nell'ambito territoriale comunale, del bacino dell'ULSS 6 "Vicenza" e del territorio provinciale. In casi di comprovata necessità può riguardare anche destinazioni ubicate in altri ambiti territoriali.

ART. 3 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Il Servizio trasporto è rivolto agli anziani (età superiore ai 60 anni) e ai soggetti disabili residenti nel territorio comunale, che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, ai sensi della L.104/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Il trasporto sociale può essere richiesto anche dalla popolazione anziana e disabile in occasione delle elezioni, a garanzia del diritto di voto.

Il servizio di trasporto può essere effettuato sia in forma collettiva sia in forma individuale a seconda delle esigenze e della destinazione. Il trasporto si considera concluso con l'arrivo presso la struttura di destinazione o il domicilio.

ART. 4 - AMMISSIONE AL SERVIZIO

L'ammissione al servizio avviene a seguito di presentazione di apposita domanda, da parte della persona interessata o dei suoi familiari o rappresentante legale, presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Longare.

L'accesso al servizio avviene anche per iniziativa diretta del Servizio Sociale Comunale, che verifica il bisogno e le modalità di intervento in considerazione del fatto che l'ammissione al servizio avviene solo in caso di effettiva e comprovata necessità, previa verifica dell'impossibilità di avvalersi da parte del richiedente di risorse alternative (ad. es. mancanza di parenti in grado di provvedere al trasporto).

La domanda di ammissione deve essere corredata da:

- attestazione comprovante la presenza nel nucleo familiare di persone portatrici di handicap;
- dichiarazione del richiedente e/o del curatore/amministratore di sostegno/tutore con la quale si declina l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per eventi che dovessero verificarsi durante il tragitto.

Il Servizio Sociale, responsabile della gestione del Servizio Trasporto, stabilisce a quali casi dare priorità sulla base del maggior bisogno e della maggior urgenza, secondo precisi criteri di formulazione della graduatoria.

L'ammissione al servizio viene disposta dal Servizio Sociale compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie a disposizione.

Il termine per la valutazione delle domande di accesso al servizio è stabilito in giorni 5 lavorativi.

Entro il suddetto termine il Servizio Sociale del Comune comunica verbalmente o mediante lettera l'esito motivato della domanda relativamente alla presa in carico nonché la tariffa applicata.

ART. 5 - MODALITA' DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO AL SERVIZIO

I criteri per la definizione della graduatoria di accesso al servizio sono i seguenti:

- a) segnalazione dei servizi sanitari territoriali a supporto della domanda *punti 1*
- b) difficoltà nell'aiuto parentale: (es. genitori anziani, famiglie monoparentali, assenza di altri familiari ecc.) *punti 2*
- c) necessità di automezzi attrezzati *punti 3*

Per il trasporto continuativo, a parità di punteggio, verrà data priorità alla domanda che presenterà un valore ISEE più basso.

La graduatoria di accesso e/o mantenimento al servizio avverrà ogni tre mesi per consentire l'immissione di nuovi e più bisognosi casi di persone in situazione di disagio grave.

ART. 6 – EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale garantisce, di norma, i trasporti nel seguente orario:

- Dalle ore 7,30 alle 17,30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì;
- Per il sabato ed eventualmente la domenica previa verifica da parte degli Uffici preposti della disponibilità del personale.

ART. 7 – CONCORSO AI COSTI DEL SERVIZIO

Il richiedente concorre al costo del servizio pagando una tariffa fissa, differenziata a seconda della destinazione:

- trasporto andata/ritorno effettuato all'interno dei confini comunali;
- trasporto andata/ritorno effettuato all'interno dei confini dell'Azienda ULSS 6 "Vicenza";
- trasporto andata/ritorno effettuato all'interno dei confini della Provincia di Vicenza;
- trasporto andata/ritorno effettuato al di fuori dei confini della Provincia di Vicenza;

Il richiedente può presentare istanza di esenzione dal pagamento della tariffa in riferimento alla propria capacità economica. La capacità economica corrisponde al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare cui appartiene il richiedente il servizio, secondo quanto previsto dal vigente regolamento ISEE.

E' prevista l'esenzione dal pagamento della tariffa per casi singoli segnalati dal Servizio Sociale per comprovate gravi condizioni.

La Giunta Comunale, annualmente, nel rispetto dei criteri enunciati definisce:

1. le tariffe fisse differenziate in base alla destinazione del trasporto;
2. il valore di ISEE al di sotto del quale non si prevede contribuzione, oppure la graduazione della partecipazione al costo del servizio con criteri proporzionali all'ISEE o ancora per fasce di ISEE;
3. le modalità di versamento della tariffa.

ART. 8 - NORME DI COMPORTAMENTO

Gli operatori addetti al trasporto devono rispettare le disposizioni impartite dal Servizio Sociale al fine di garantire la precisione e la puntualità del servizio, nonché la sicurezza e la riservatezza degli utenti.

Gli utenti ed i loro familiari devono rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché comunicare tempestivamente al Servizio Sociale ogni variazione che si rende necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti (ad es. malattia del trasportato).

L'utente è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio di Segretariato Sociale le eventuali variazioni del proprio stato di necessità.

ART. 9 - MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO

Il servizio trasporto viene realizzato mediante operatori interni o ad affidamento/convenzione.

A supporto del servizio possono essere impiegati lavoratori socialmente utili o volontari, nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 10 – INFORMAZIONE ALL'UTENZA

Il richiedente del servizio prende visione del presente regolamento ai fini della totale accettazione delle condizioni in esso previste.

ART. 11 – ASSICURAZIONE

Le persone trasportate sono coperte da apposita assicurazione stipulata dall'Amministrazione Comunale per gli automezzi di proprietà.

ART. 12 – VIGENZA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore dal